

Rating di legalità

Relazione ai sensi dell'art. 6, DM n. 57 del 20 febbraio 2014

Premessa

Il "Rating di legalità" è stato introdotto dal Decreto "Cresci Italia" (cfr. art. 5-ter, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) e regolato con successivo Decreto del Ministero delle Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014 *"Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'art. 5-ter, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27"*.

In particolare, il capo II del suddetto Decreto (artt. 4 e 5) stabilisce che le banche considerino il rating di legalità delle imprese nel processo di istruttoria ai fini della riduzione dei tempi e dei costi connessi alla concessione di finanziamenti, e che successivamente monitorino la persistenza del rating di legalità ed il relativo punteggio ai fini dell'eventuale revisione delle condizioni applicate a tale clientela.

Comunicazione

A tal riguardo si comunica che nell'anno 2016 la Banca ha tenuto conto del possesso del rating di legalità, nella concessione di finanziamenti a imprese richiedenti in possesso di tale requisito nel periodo interessato.

Ai sensi dell'art. 6 comma 1 del citato Decreto la presente comunicazione è stata inviata alla Banca d'Italia e viene pubblicata sul sito internet della banca.

Tarzo, 28 aprile 2017